

Deliberazione Originale del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Pratomagno

Deliberazione n. 23 del registro in data 16-11-2021

OGGETTO:	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.LGS 175/2016 E SS. MM. II.
-----------------	--

Il giorno **sedici** del mese di **novembre duemilaventuno** alle ore **17:00** nella sala delle adunanze dell'Unione dei Comuni del Pratomagno di Loro Ciuffenna e in Videoconferenza, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome Nome	P/A	
CACIOLI ENZO	P	c/o sede Unione
BALDI DANILO	P	c/o sede Unione
BOTTI MORENO	P	c/o sede Unione
CARNESCIALI RICCARDO	A	
CASPRINI CLAUDIO	A	
ERMINI MARCO	P	Videoconferenza
GINESTRONI WANDA	P	c/o sede Unione
MORBIDELLI MARCO	P	c/o sede Unione
RAMPI FAUSTO	P	c/o sede Unione

Totale Presenti 7 Totale Assenti 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede DOTT. CACIOLI ENZO nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario dell'Ente, DOTT.SSA ROMANO ANTONELLA
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Vista la Legge Regionale della Toscana n. 68 in data 27 dicembre 2011;

N. 23/16-11-2021 - REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.LGS 175/2016 E SS. MM. II.

Illustra il Sindaco **Botti**.

Interviene il Consigliere **Morbidelli**: Valdarno Sviluppo fa parte di un contesto che meriterebbe che si verificasse meglio per vedere dove sono andati a finire i soldi perché erano fondi pubblici.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunitario n. 04 del 27/07/2015, con cui è stata approvata la Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate – anno 2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (***annuale entro il 31 dicembre di ogni anno***) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che l'Unione dei Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Dato atto che alla data del 31/12/2018 l'Unione dei Comuni del Pratomagno risulta detenere le seguenti partecipazioni:

a) partecipazioni dirette (art. 2, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 175/2016)

- GAL Consorzio Appennino Aretino Società consortile a r.l.

- Valdarno Sviluppo Spa – Società per la quale il Tribunale di Arezzo con sentenza n.30 depositata in Cancelleria il 30/03/2017 ha dichiarato il fallimento.

b) partecipazioni indirette (art. 2, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 175/2016):

l'Unione dei Comuni non detiene la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica

Vista la delibera di Consiglio dell'Unione n.17 del 28/09/2018 che recita:

- “Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18/10/2017, allegata in copia alla presente, successiva alla Delibera n. 17/2017, con la quale si auspica la piena prosecuzione della missione e dell'attività dei GAL ritenendo che, per quanto attiene a questo tipo di società consortili, non è possibile incidere sui parametri individuati dall'articolo 20 del D. Lgs. N.175/2016 ai fini dell'attività dei Piani di razionalizzazione;
- Tenuto conto che la Società GAL Consorzio Appennino Aretino società consortile a r.l, secondo il Regolamento CE 1303/2013, riveste un ruolo di importanza strategica per le funzioni dell'ente e lo sviluppo locale in attuazione dei fini istituzionali dello stesso;
- Verificato che in base a quanto sopra vengono meno le motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni alla società GAL Consorzio Appennino Aretino Società consortile a r.l. e che quindi si ritiene di non dover effettuare la cessione delle stesse in quanto si ritiene la Società GAL Consorzio Appennino Aretino società consortile a r.l di importanza strategica per le funzioni dell'ente e lo sviluppo locale in attuazione dei fini istituzionali dello stesso al 8,81%;

Rilevato quindi che l'Ente ha ritenuto di modificare quanto disposto con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 17 del 25/09/2017, antecedente a tale nuovo orientamento, e di non procedere all'alienazione mantenendo le quote detenute della Società GAL Consorzio Appennino Aretino società consortile a r.l pari al 8,81%:

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che la Soc. Valdarno Sviluppo S.p.A. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Arezzo n. 30 depositata in cancelleria il 30/03/2017 e che comunque tale società risultava fuori dal perimetro di consolidamento in base alle soglie di irrilevanza economica e percentuale in quanto la soglia di partecipazione è inferiore all'1% (0,88%);

Visto l'esito della ricognizione ordinaria effettuata secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014” che valuta le partecipazioni detenute dall'Ente al 31/12/2020;

Viste le schede per il Censimento, la revisione periodica delle società partecipate e il rappresentante dell'Ente nella società partecipata proposte dal MEF, relative alle partecipazioni detenute al 31/12/2020, compilate ed allegate alla presente (All.1-2-3);

Vista la scheda della Corte dei Conti relativa al Piano di revisione periodica delle società partecipate, compilata ed allegata al presente atto (All.4)

Considerato che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Unione dei Comuni non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;
- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Unione dei Comuni non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 (All.5);

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTAZIONE espressa in modo palese e per alzata di mano

FAVOREVOLI: **7**
CONTRARI: **0**
ASTENUTI: **0**

DELIBERA

Di approvare la ricognizione ordinaria effettuata secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014” che valuta le partecipazioni detenute dall'ente al 31/12/2020;

Di approvare le schede per il Censimento, la revisione periodica delle società partecipate e il rappresentante dell'Ente nella società partecipata proposte dal MEF, relative alle partecipazioni detenute al 31/12/2020, compilate ed allegate alla presente (All.1-2-3);

Di approvare la scheda della Corte dei Conti relativa al Piano di revisione periodica delle società partecipate, compilata ed allegata al presente atto (All.4);

Di dare atto che con la presente ricognizione ordinaria si mantiene la partecipazione nella misura del 8,81% alla società “GAL Consorzio Appennino Aretino Soc. consortile a R.L.” in quanto si conviene per la piena prosecuzione della missione e dell'attività della società ritenendo che, per quanto attiene a questo tipo di società consortili, non è possibile incidere sui parametri individuati dall'articolo 20 del D. Lgs. N.175/2016 ai fini dell'attività dei Piani di razionalizzazione;

Di dare atto che la società GAL Consorzio Appennino Aretino società consortile a r.l. **non fa parte** del Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in quanto società partecipata dall'Ente ma non a totale partecipazione pubblica ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, paragrafo 2 punto 5 dell'Allegato n.4/4 al D. Lgs. 118/2011;

Di dare atto che la Soc. Valdarno Sviluppo S.p.A. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Arezzo n. 30 depositata in cancelleria il 30/03/2017 e che comunque **risultava fuori** dal perimetro di consolidamento in base alle soglie di irrilevanza economica e percentuale in quanto la soglia di partecipazione è inferiore all'1% (0,88%);

Di dare atto che l'Ente non procede, per quanto sopra, alla elaborazione e redazione del Bilancio consolidato;

Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

Di dare atto:

- che la presente deliberazione sia trasmessa alla società partecipata dall'Unione dei Comuni;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

di dichiarare con n. voti

FAVOREVOLI:	7
CONTRARI:	0
ASTENUTI:	0

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267 del 18.08.2000;

di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Elettronico dell'Unione dei Comuni.

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.LGS 175/2016 E
SS. MM. II.**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
DOTT. CACIOLI ENZO

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA ROMANO ANTONELLA

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ✓ Certifico che la presente deliberazione è esecutiva dal giorno 16-11-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA ROMANO ANTONELLA

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate